



ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DARIO BERVEGLIERI

Il giorno 06 giugno 2004, in Ferrara, si riuniscono:

Stephanie Chiaruzzi nata il 21/01/1970 a Chatenay Malabry in Francia domiciliata a Murata RSM in Via delle Ripe, 4a CF: CHRSPH70A61Z110V

Giuliano Pavani nato il 25/05/1960 a Ferrara e domiciliato a Ferrara in Viale Krasnodar, 16 CF:PVNGLN60E25D548P

Rita Berveglieri nata il 06/06/1960 a Ferrara e domiciliata a Ferrara in Viale Krasnodar, 16 CF:BRVRTI60H46D548A

Francesco Berveglieri nato il 22/10/1964 a Ferrara e domiciliato a Ferrara in Via della Foglia, 36 CF:BRVFNC64R22D548X

Elena Berveglieri nata il 05/12/1970 a Ferrara e domiciliata a Ferrara in Via Folegno, 7 CF:BRVLNE70T45D548T

per costituire l'Associazione, definirne e approvarne lo statuto.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1: DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata: Associazione Culturale Dario Berveglieri.

art. 2: SEDE

L'Associazione ha sede in Ferrara, in viale Krasnodar. 16

art. 3: OGGETTO E SCOPO

L'Associazione è fondata su principi e presupposti democratici ed è aperta a tutti coloro che, condividendone le finalità, ne facciano richiesta di adesione, senza distinzione di razza, sesso, religione ed orientamento politico. Il suoi scopi principali consistono:

- nel reperimento, catalogazione e archiviazione del lavoro fotografico e multimediale di Dario Berveglieri;
- nel reperimento, catalogazione di altri archivi fotografici di ambito locale, siano essi di aziende, di enti pubblici o di privati, che diversamente sarebbero destinati ad un degrado o peggio a distruzioni preordinate o fortuite;
- nella realizzazione di iniziative culturali in genere, contribuendo in particolare alla valorizzazione di artisti, principalmente nell'ambito della fotografia e più generale in quello della multimedialità, che utilizzano queste forme di espressione con un approccio di impegno etico e sociale;
- nella collaborazione con gli Enti Pubblici e Privati del territorio al fine di supportare iniziative idonee all'incremento dell'attività culturale del contesto in cui si opera;
- nello svolgimento di ogni attività utile al raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

art. 4: PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dagli associati;

06 GIU. 2004

- dai versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- da contributi di Enti o privati;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente.

L'Assemblea stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte dei nuovi soci.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise trasmissibili a terzi.

art. 5: SOCI

Oltre che i fondatori, sono soci le persone che riconoscendosi negli scopi dell'Associazione ne faranno richiesta all'Assemblea tramite espressa domanda. L'Assemblea deve deliberare l'eventuale rifiuto entro 60 (sessanta) giorni.

In presenza di inadempienza degli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, il socio può essere escluso con delibera motivata dall'Assemblea. Nel caso che l'escluso non ne condivida le ragioni può adire all'arbitro di cui al presente statuto, in tal caso l'efficacia è sospesa sino al pronunciamento.

art. 6: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il presidente dell'Associazione;
- la direzione artistica;
- il tesoriere.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

art. 7: L'ASSEMBLEA

E' composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e quando necessario provvede a:

- nominare il presidente dell'Associazione;
- nominare la direzione artistica;
- nominare il tesoriere;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto ed approvare eventuali regolamenti che disciplinano l'attività;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse;
- delegare tutti o parte dei compiti della direzione artistica ad uno dei suoi membri o ad estranei.

L'Assemblea è convocata dal presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci aderenti.

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'astensione si computa come voto negativo.

06 GIU. 2004

06 GIU. 2004

06 GIU. 2004

Per le modifiche statutarie, la destinazione degli utili, la nomina del presidente, del tesoriere e della direzione artistica, occorre il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Per le delibere di scioglimento e di destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona indicata dalla stessa Assemblea.

art. 8: IL PRESIDENTE

Al presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti. Al presidente spetta l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea.

art. 9: LA DIREZIONE ARTISTICA

La direzione artistica è composta dai soci incaricati dall'Assemblea. Le sono attribuite le seguenti funzioni:

- rendere esecutive le direttive dell'Assemblea nell'ambito degli scopi dell'Associazione;
- predisporre i progetti di bilancio.

art. 10: IL TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predisporre da un punto di vista contabile il bilancio.

art. 11: LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze, degli aderenti e delle delibere assembleari. I libri dell'Associazione sono visibili ai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

art. 12: IL BILANCIO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

art. 13: AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo imposizioni di legge. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

art. 14: SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di Pubblica utilità, salvo diversa imposizione di legge.

art. 15: CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro giudizio sarà inappellabile.

art. 16: LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed in subordine alle norme del Libro V del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Francesco Zamboni Carlo Berzoffieri Rita Berzoffieri

06 GIU. 2004

06 GIU. 2004